



# Città di Carbonia

Provincia di Carbonia-Iglesias

---

**REGOLAMENTO COMUNALE  
PER LA GESTIONE DEGLI USI CIVICI NEL TERRITORIO DI  
CARBONIA**

## **INDICE**

### **CAPO I - NORME GENERALI**

- Articolo 1 Principi e Finalità.
- Articolo 2 Gli aventi diritto.
- Articolo 3 I diritti di uso civico.
- Articolo 4 Iniziative di valorizzazione dei terreni demaniali.
- Articolo 5 Uso familiare dei prodotti.
- Articolo 6 Sospensione temporanea degli usi civici.

### **CAPO II - TUTELA AMBIENTALE**

- Articolo 7 Accensione dei fuochi.
- Articolo 8 Abbandono dei rifiuti e tutela delle sorgenti e corsi d'acqua.
- Articolo 9 Transito di mezzi.
- Articolo 10 Danni a flora e fauna.

### **CAPO III - DIRITTO DI LEGNATICO**

- Articolo 11 Raccolta della legna secca.
- Articolo 12 Raccolta della legna fresca.

### **CAPO IV - CONCESSIONI DI AREE PER ALLEVAMENTO ZOOTECNICO O PASCOLO**

- Articolo 13 Modalità di presentazione delle domande.
- Articolo 14 Criteri di priorità per la concessione di aree per attività zootecniche o pascolo.
- Articolo 15 Concessione di aree per attività zootecniche o pascolo.
- Articolo 16 Opere accessorie su aree per attività zootecniche o pascolo.
- Articolo 17 Revoca della concessione.
- Articolo 18 Limitazioni e divieti.

### **CAPO V - CONCESSIONI DI AREE PER SEMINERIO E MIGLIORIA**

- Articolo 19 Modalità di presentazione delle domande.
- Articolo 20 Criteri di priorità per la concessione di aree per attività di seminerio e/o miglioria.
- Articolo 21 Concessione di aree per attività di seminerio e/o miglioria.
- Articolo 22 Opere accessorie su aree per attività di seminerio e/o miglioria.
- Articolo 23 Revoca della concessione.
- Articolo 24 Limitazioni e divieti.
- Articolo 25 Classificazione dei terreni del patrimonio comunale indisponibile.

### **CAPO VI - DISPOSIZIONI FINALI**

- Articolo 26 Norme transitorie.
- Articolo 27 Entrata in vigore e abrogazione di norme.
- Articolo 28 Prescrizioni non previste.
- Articolo 29 Controlli.
- Articolo 30 Sanzioni.
- Articolo 31 Pubblicazione e diffusione del regolamento.

## **CAPO I**

### **NORME GENERALI**

#### **Articolo 1**

##### **Principi e Finalità.**

1. Il presente regolamento disciplina la gestione di terreni per l'esercizio delle forme tradizionali e non, facenti parte del patrimonio comunale soggetti ad usi civici disciplinati dalla Legge Regionale n° 12 del 14.03.1994.
2. L'Amministrazione Comunale, intende perseguire la salvaguardia delle risorse ambientali, la tutela dell'assetto del territorio e la promozione di attività economiche sostenibili legate alla valorizzazione e alla fruizione delle risorse naturali. Intende altresì garantire, attraverso la razionalizzazione delle risorse di proprietà comunale eguali condizioni di accesso a tutti i cittadini residenti aventi diritto.
3. Alla data di adozione del presente regolamento i terreni del patrimonio comunale di Carbonia, su cui si possono esercitare i diritti di uso civico sono quelli indicati nell'inventario delle terre civiche predisposto, ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 12/1994, dall'Assessorato Regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro Pastorale della Sardegna, che viene allegato al presente regolamento per farne parte integrante e sostanziale sotto la lettera A).

#### **Articolo 2**

##### **Gli aventi diritto.**

1. Al godimento in concessione dei beni saranno ammessi i cittadini, nei limiti consentiti dal diritto di uso civico, in base alle modalità ed alle condizioni stabilite dal presente regolamento.
2. E' considerato cittadino, ai fini del godimento degli usi civici, colui che ha la residenza fissa nel Comune ed è iscritto nel registro della popolazione. La perdita della residenza né comporta la decadenza.
3. Dalla concessione vengono escluse eventuali strade soggette a servitù di passaggio e di interesse della collettività, sorgenti e acque pubbliche, beni archeologici o storici nonché i reperti eventualmente rinvenuti.
4. I siti che presentano le necessarie caratteristiche potranno essere adibiti ad usi turistici e/o promozione del territorio e dei prodotti locali.

#### **Articolo 3**

##### **I diritti di uso civico.**

1. I diritti di uso civico che si possono esercitare nel patrimonio comunale di Carbonia sono:
  - a. la fruizione turistica e ricreativa.
  - b. la raccolta di legname secco e fresco per usi domestici;
  - c. il pascolo e l'allevamento zootecnico;
  - d. seminerio e/o migliona.

#### **Articolo 4**

##### **Iniziative di valorizzazione dei terreni e recupero delle terre civiche.**

1. Il Comune di Carbonia attiverà ogni utile iniziativa per la valorizzazione del patrimonio comunale soggetto ad uso civico al fine di promuovere lo sviluppo economico e sociale della comunità di utenti interessata.
2. A tal fine il Consiglio Comunale adotta un piano di valorizzazione e recupero delle terre civiche che deve in ogni caso rispondere a fini di interesse pubblico, non deve compromettere l'esistenza degli usi civici e non deve pregiudicare i diritti delle collettività utenti.

### **Articolo 5**

#### **Uso familiare dei prodotti.**

1. Tutti i prodotti ottenuti sulla base del diritto dell'uso civico (art. 3 lettera b.) sono strettamente riservati all'uso familiare, risulta pertanto vietata ogni forma di commercializzazione.

### **Articolo 6**

#### **Sospensione temporanea degli usi civici.**

1. Il Comune, per motivi di salvaguardia delle risorse naturali ed ambientali, con specifica ordinanza del sindaco e previo parere del Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale (C.F.V.A.) competente, può disporre in particolari circostanze, il divieto all'esercizio del diritto di godimento di uso civico per periodi definiti su specifici terreni comunali.

## **CAPO II**

### **TUTELA AMBIENTALE**

### **Articolo 7**

#### **Accensione dei fuochi.**

1. Per motivi di lavoro e per fini ricreativi è consentita l'accensione di fuochi, con le dovute cautele, presso tutte le aree attrezzate. Gli interessati cureranno in modo scrupoloso la cura dello spegnimento definitivo del fuoco prima dell'abbandono dell'area.

### **Articolo 8**

#### **Abbandono dei rifiuti e tutela delle sorgenti e corsi d'acqua.**

1. E' vietato l'abbandono ed il deposito momentaneo di tutte le tipologie di rifiuti nel suolo e nel sottosuolo.
2. E' severamente vietato depositare, riversare ogni tipo di sostanza o praticare qualsiasi altro tipo di attività che possa pregiudicare la qualità del patrimonio idrico del Comune di Carbonia.

### **Articolo 9**

#### **Transito di mezzi.**

1. E' vietato il transito di autovetture, di ciclomotori, etc. al di fuori delle strade di penetrazione, senza preventiva autorizzazione da parte degli organi comunali competenti.

### **Articolo 10**

#### **Danni a flora e fauna.**

1. Al fine di salvaguardare la tutela dell'ambiente e la conservazione delle biodiversità è severamente vietato arrecare danno di ogni genere a flora e fauna, sradicare piantine, spezzare rami, praticare incisioni sui tronchi o imbrattarli con vernici o similari, danneggiare nidi, scavare e trasportare terreno.

## **CAPO III**

### **DIRITTO DI LEGNATICO**

### **Articolo 11**

#### **Raccolta della legna secca.**

1. Tutti i cittadini aventi diritto all'esercizio dell'uso civico sui terreni del patrimonio comunale, possono raccogliere liberamente la legna secca (porzioni di tronco, ramaglia, frascame e

residui di taglio) fino ad un quantitativo di un quintale. Oltre tale quantità occorre una comunicazione dell'interessato all'ufficio comunale preposto da far pervenire almeno 48 ore prima.

2. E' severamente vietato raccogliere legname proveniente da piante incendiate e/o recise abusivamente.

## **Articolo 12**

### **Raccolta della legna fresca.**

1. Tutti i cittadini possono raccogliere a titolo oneroso la legna fresca - piante schiantate o sradicate da eventi atmosferici, quelle recise abusivamente, quelle danneggiate da attacchi di patogeni, quelle bruciate (anche solo parzialmente) da incendi ed in generale, quelle secche ancora in piedi, previa presentazione di apposita istanza al Comune (nel periodo compreso tra il 1° giugno ed il 30 settembre) così come da modello predisposto dagli uffici comunali e versamento della somma dovuta.
2. Entro il 31 ottobre di ogni anno gli uffici preposti, qualora necessario, avvalendosi di personale tecnico abilitato o di personale del C.F.V.A., verificate le condizioni di ammissibilità al taglio, provvederanno a martellare e a numerare le piante richieste, a stimare il materiale legnoso retraibile ed il relativo valore commerciale.
3. Il prezzo commerciale delle diverse essenze legnose sarà fissato annualmente con deliberazione della Giunta Comunale.
4. Gli assegnatari provvederanno con propri mezzi all'utilizzazione delle piante assegnate, operando il taglio rasente terra e senza arrecare danni alle piante circostanti. L'esbosco dovrà avvenire secondo le piste esistenti, attenendosi alle prescrizioni dettate dal personale comunale. Non è consentita l'apertura di nuove piste anche se temporanee.
5. L'accertamento di eventuali danni o infrazioni, comporterà l'esclusione dal diritto di assegnazione per almeno cinque anni e al rimborso al Comune della somma corrispondente ai danni recati.
6. Per ogni nucleo familiare è consentita una sola richiesta annua che, ad ogni modo, non dovrà superare i due quintali di legna da ardere o i 2 mc di tavolame.
7. È vietato commercializzare o cedere ad altri il legname derivante da piante assegnate o dalla raccolta di legna secca. Ai contravventori del precedente comma viene confiscato il materiale raccolto, denunciato alle autorità competenti per furto e danneggiamento ed escluso per cinque anni dal diritto di uso civico.
8. Ai cittadini aventi diritto di legnatico potrà autorizzarsi, nei limiti degli effettivi bisogni e secondo le prescrizioni del personale tecnico comunale, la concessione gratuita:
  - a. di legname per attrezzi agricoli artigianali;
  - b. del legname occorrente ad allevatori per la chiusura di greggi, alla produzione di formaggi, purché questi siano stati autorizzati alla fida di pascolo<sup>1</sup>.

## **CAPO IV**

### **CONCESSIONI DI AREE PER ALLEVAMENTO ZOOTECNICO O PASCOLO**

## **Articolo 13**

### **Modalità di presentazione delle domande.**

1. Il cittadino che intende esercitare attività zootecniche o pascolo nel territorio di proprietà Comunale deve presentare domanda di autorizzazione almeno sessanta giorni prima della data di inizio attività o della scadenza della precedente autorizzazione, fatti salvi i casi di particolare e comprovata urgenza.

---

<sup>1</sup> Tipo di servitù risalente al medioevo su terreni demaniali franchi da uso civico.

2. I cittadini di cui al precedente comma dovranno presentare regolare domanda redatta su appositi modelli messi a disposizione dall'ufficio comunale competente e dovrà contenere i seguenti dati:
  - a. dati anagrafici del richiedente e codice fiscale;
  - b. località dettagliata dell'area che si intende richiedere, la superficie, la specie e il numero di capi, distinti in capi adulti e giovani.
3. Alla Giunta Comunale è attribuita piena facoltà di stabilire criteri e modalità per quanto concerne le zone da destinare ad uso zootecnico, il carico e la specie di bestiame ed il numero di capi adulti e giovani da introdurre o, in casi particolari, il divieto dell'utilizzo nonché di prevenzione sanitaria che lo rendano necessario.
4. Entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, Il Responsabile del Servizio competente, tenuto conto del carico massimo che le aree destinate a pascolo possono sopportare, emette, qualora ne sussistano le condizioni, il relativo provvedimento concessorio.

#### **Articolo 14**

##### **Criteri di priorità per la concessione di aree per attività zootecniche o pascolo.**

1. Ai fini delle assegnazioni costituiscono titoli prioritari:
  - a) versare in condizioni economiche disagiate;
  - b) il non aver usufruito di pascoli per il maggior numero di anni consecutivi;
  - c) essere proprietari e/o conduttori di aziende zootecniche limitrofe alle aree chieste in concessione;
2. In caso di ulteriore parità darà precedenza:
  - a) L'indisponibilità totale o l'insufficiente disponibilità di terreni propri da adibire a pascolo;
  - b) Il reddito del nucleo familiare;
  - c) Il carico di famiglia.

#### **Articolo 15**

##### **Concessione di aree per attività zootecniche o pascolo.**

1. La concessione, fatta nella forma di atto amministrativo, deve contenere le prescrizioni richieste dal presente regolamento ed ogni altra che eventualmente si rendesse necessario apporre. Alla concessione è allegata copia del regolamento che viene sottoscritto per accettazione. Alla scadenza, la concessione potrà essere rinnovata con la stessa procedura della concessione originaria.
2. Le concessioni di aree da destinare a pascolo avranno durata annuale.
3. Tutte le aree da destinare all'allevamento zootecnico o pascolo devono essere utilizzate in base al presente regolamento e secondo le norme che disciplinano l'uso civico previsto dalla L.R. 14.03.1994, n° 12.
4. L'atto di concessione viene consegnato al richiedente. Una copia di esso deve essere sempre tenuto con sé dal custode del bestiame per esibirlo a richiesta del personale incaricato del controllo ed a tutti gli agenti della forza pubblica.
5. Qualora l'utente nel corso dell'anno di godimento decidesse di variare il quantitativo o la specie di bestiame da introdurre nell'area assegnata deve, prima di effettuare il cambiamento, farne denuncia al concedente. La Giunta Comunale provvederà a deliberare la modifica e ne sarà fatta menzione nella licenza in possesso del denunciante e sulla corrispondente copia agli atti del Comune.
6. Nei casi in cui il concessionario si sia reso moroso nell'anno precedente nel pagamento del corrispettivo dovuto, sarà ammesso alla introduzione del bestiame solo se ha adempiuto al pagamento dovuto per l'anno di morosità, con l'aggiunta delle penalità previste dall'art. 30, comma 3.
7. Il corrispettivo per l'utilizzo delle aree ad uso zootecnico sarà riscosso in base alla superficie utilizzata e proporzionalmente al carico di bestiame introdotto nello stesso.
8. La misura del corrispettivo sarà stabilita dalla Giunta Comunale, la quale provvederà annualmente alla revisione dello stesso entro il 15 del mese di ottobre dell'anno

precedente. In mancanza continueranno ad essere applicate le tariffe dell'anno precedente rivalutate in base agli indici di variazione ISTAT.

9. Il concessionario provvede al pagamento del corrispettivo dovuto per l'utilizzo delle aree ad uso zootecnico su base trimestrale con scadenza rispettivamente, la prima rata all'atto del ritiro dell'autorizzazione e le altre il 15 di ogni trimestre successivo. A carico dei contribuenti morosi inizieranno gli atti esecutivi a norma di legge. Ai medesimi sarà intanto revocata la concessione senza diritto di azioni o risarcimenti di sorta e, ove non ottemperassero immediatamente all'ordine di ritiro del bestiame dalle aree comunali, saranno denunciati alla Autorità Giudiziaria per pascolo abusivo. Le partite inferiori a euro 100 (cento) verranno rimosse in un'unica soluzione alla prima scadenza.

#### **Articolo 16**

##### **Opere accessorie su aree per attività zootecniche o pascolo.**

1. I concessionari di terreni da adibire a pascolo sono tenuti alla custodia tramite la recinzione del fondo. Onde evitare il propagarsi di incendi i fondi dovranno essere puliti dalle sterpaglie e da qualunque altro materiale facilmente infiammabile. Altresì per lo stesso fine andranno puliti dalle sterpaglie le capezzagne e le scoline di competenza del fondo.
2. Non potranno essere mai recintate le fonti, gli abbeveratoi, i corsi d'acqua e qualsiasi altra struttura di interesse pubblico.

#### **Articolo 17**

##### **Revoca della concessione.**

1. In caso di cessazione dell'attività o di risoluzione anticipata del contratto da parte del concessionario, il Comune rientrerà nel pieno possesso del fondo concesso. E' vietata tassativamente la subconcessione, anche parziale, lo scambio di concessione non autorizzato, nonché la cessione a terzi per lo sfruttamento del fondo. Nel caso di inosservanza di tali disposizioni il Responsabile del Servizio competente annullerà la concessioni.
2. La concessione può inoltre essere revocata quando si verificano le seguenti inadempienze:
  - a. - mancato pagamento del corrispettivo pattuito entro i termini previsti dal contratto;
  - b. - subconcessione, anche parziale;
  - c. - sfruttamento dei terreni mediante pascolo naturale (non coltura) con un eccessivo carico di bestiame;
  - d. - false dichiarazioni al fine di ottenere la concessione;
  - e. - produrre gravi danni ai terreni dati in concessione.

#### **Articolo 18**

##### **Limitazioni e divieti.**

1. L'esercizio del pascolo è vietato:
  - a. su tutte le aree interessate da incendi per almeno 10 anni dall'evento (art. 10 Legge n. 353 del 21/11/2000), salvo ulteriori divieti da parte del Comune o dell'Autorità Forestale;
  - b. sulle aree rimboschite o in corso di rimboschimento fino a quando il soprassuolo boschivo non si sia affermato ed abbia raggiunto dimensioni tali da sfuggire ai danni derivanti dal morso e dal calpestio degli animali, secondo il giudizio insindacabile dell'Autorità Forestale;
  - c. su tutte quelle superfici sottoposte a divieti temporanei o permanenti per effetto di leggi statali o regionali o di provvedimenti del Comune;
  - d. nell'area attrezzata per fini ricreativi;
2. Qualora per mancanza di percorsi alternativi per l'accesso ai punti d'acqua o ad altre zone aperte al pascolo, si rende necessario l'attraversamento di zone classificate a divieto per effetto dei precedenti comma, può essere consentito il solo passaggio degli animali secondo tracciati individuati ed autorizzati dall'Autorità Forestale che indicherà anche le misure da adottare per evitare danni da sconfinamenti degli animali nelle predette aree. Le aree in cui è vietato il pascolo saranno indicate e rese edotte agli utenti dal responsabile del procedimento all'atto della concessione.

3. E' vietata l'introduzione di bestiame nei terreni prima di essere in possesso della prescritta autorizzazione. Chiunque sorpreso nei terreni comunali, privo di regolare autorizzazione o in zone vietate, dovrà pagare una sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 30 del presente regolamento. Analoga sanzione sarà applicata a carico dell'allevatore, la cui denuncia risultasse infedele, per la parte di bestiame eccedente rispetto all'autorizzazione.
4. Le eventuali zone o specie di bestiame da vietare al pascolo per esigenze di recupero ambientale e produttivo o per intervenuto regime vincolistico in virtù di leggi o regolamenti statali e/o regionali, oppure per prevenire fattori di diffusione di malattie saranno stabilite dalla Giunta Comunale.
5. Tali divieti e le motivazioni che li hanno determinati saranno portati immediatamente a conoscenza degli allevatori e dei cittadini mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Comune per almeno quindici giorni consecutivi.
6. Le piante da alto fusto esistenti nel fondo non potranno essere abbattute senza formale autorizzazione dell'Amministrazione concedente. La legna di risulta dal taglio, nonché quella proveniente dalla pulizia e lavorazione del terreno rimane di proprietà comunale. Il concessionario dovrà conferire la legna nel posto che verrà indicato dall'ufficio comunale preposto.
7. Il concessionario è tenuto a segnalare al comune l'eventuale rinvenimento di beni archeologici, nonché a sospendere immediatamente i lavori in corso di esecuzione sino ad avvenuto accertamento dell'autorità competente.

## CAPO V

### CONCESSIONI DI AREE PER SEMINERIO E MIGLIORIA

#### **Articolo 19**

##### **Modalità di presentazione delle domande.**

1. Il cittadino che intende esercitare attività di seminerio e/o miglioria nei terreni del patrimonio comunale soggetto ad uso civico deve presentare domanda di autorizzazione almeno sessanta giorni prima della data di inizio attività o della scadenza della precedente autorizzazione, fatti salvi i casi di particolare e comprovata urgenza.
2. I cittadini di cui al precedente comma dovranno presentare regolare domanda redatta su appositi modelli messi a disposizione dall'ufficio comunale competente e dovrà contenere i seguenti dati:
  - a. dati anagrafici del richiedente e codice fiscale;
  - b. località dettagliata dell'area che si intende richiedere, la superficie, il tipo di coltura che si intende praticare.
3. Il cittadino contestualmente alla richiesta di concessione dovrà presentare apposito progetto di massima e/o dettagliata relazione tecnica sulle opere da eseguire sul fondo nel rispetto dell'ordinamento colturale prescelto e delle garanzie offerte con la richiesta di concessione.
4. Nell'esame delle richieste di concessione dovranno essere salvaguardati:
  - a. la tutela ambientale del territorio nel rispetto delle leggi vigenti;
  - b. gli interessi della collettività;
  - c. l'ulteriore eccessivo frazionamento del territorio, favorendo, ove possibile, il riaccorpamento.
5. Le richieste dovranno essere corredate di relazione economica e produttiva-occupativa di massima.
6. Nel corso della concessione non potrà essere variato l'ordinamento colturale prescelto, salvo dimostrazione che lo stesso si sia rivelato non più idoneo ed antieconomico. La variazione dell'ordinamento colturale dovrà sempre ottenere la preventiva autorizzazione del Responsabile del Servizio competente.

## **Articolo 20**

### **Criteria di priorità per la concessione di aree per attività di seminerio e/o miglioria.**

1. Ai fini delle assegnazioni costituiscono titoli prioritari:
  - a) versare in condizioni economiche disagiate;
  - b) il non aver usufruito di terreni per seminerio o miglioria per il maggior numero di anni consecutivi;
  - c) essere proprietari e/o conduttori di aziende agricole limitrofe alle aree chieste in concessione;
2. In caso di ulteriore parità darà precedenza :
  - a) L'indisponibilità totale, l'insufficiente disponibilità di terreni propri da adibire a coltura;
  - b) Il reddito del nucleo familiare;
  - c) Il carico di Famiglia.
3. A parità di condizioni, in presenza di più richieste, avranno preferenza i richiedenti che offrono una migliore garanzia occupazionale ed una valorizzazione dei terreni collegata ad attività economiche produttive ed agricole. In caso di parità verrà data precedenza a quelli che non hanno in concessione altri terreni comunali.

## **Articolo 21**

### **Concessione di aree per attività di seminerio e/o miglioria.**

1. La concessione, fatta nella forma di atto amministrativo, deve contenere le prescrizioni richieste dal presente regolamento ed ogni altra che eventualmente si rendesse necessario apporre. Alla concessione è allegata copia del regolamento che viene sottoscritto per accettazione. Alla scadenza, la concessione potrà essere rinnovata con la stessa procedura della concessione originaria.
2. Le concessioni di aree da destinare a seminerio e/o miglioria avranno durata annuale.
3. Le aree da destinare a seminerio e/o miglioria devono essere utilizzate in base al presente regolamento e secondo le norme che disciplinano l'uso civico previsto dalla L.R. 14.03.1994, n° 12.
4. L'atto di concessione sarà consegnato al richiedente.
5. Il corrispettivo per l'utilizzo delle aree ad uso seminerio e/o miglioria sarà riscosso in base alla superficie utilizzata. Nei casi in cui il concessionario si sia reso moroso nell'anno precedente nel pagamento del corrispettivo dovuto, sarà ammesso all'utilizzo delle aree solo se ha adempiuto al pagamento dovuto per l'anno di morosità, con l'aggiunta delle penalità previste dall'art. 30, comma 3.
6. La misura del corrispettivo sarà stabilita dalla Giunta Comunale, la quale provvederà annualmente alla revisione dello stesso entro il 15 del mese di ottobre dell'anno precedente. In mancanza continueranno ad essere applicate le tariffe dell'anno precedente rivalutate in base agli indici di variazione ISTAT.
7. Il concessionario provvede al pagamento del corrispettivo dovuto per l'utilizzo delle aree ad uso zootecnico su base trimestrale con scadenza, rispettivamente, la prima rata all'atto del ritiro dell'autorizzazione e le altre il 15 di ogni trimestre successivo. A carico dei contribuenti morosi inizieranno gli atti esecutivi a norma di legge. Ai medesimi sarà intanto revocata l'autorizzazione senza diritto di azioni o risarcimenti di sorta, e ove non ottemperassero immediatamente all'ordine di ritiro dalle aree comunali saranno denunciati all'Autorità Giudiziaria. Le partite inferiori a euro 100 (cento) verranno rimosse in un'unica soluzione alla prima scadenza.

## **Articolo 22**

### **Opere accessorie su aree per attività di seminerio e/o miglioria.**

1. I fondi concessi potranno essere recintati solo se previsto nel progetto relazione e comunque nel rispetto della normativa che disciplina la materia. Tutte le recinzioni non previste in progetto saranno oggetto di apposita concessione a pena di decadenza della concessione originaria, salvaguardando il libero transito nelle strade esistenti.
2. Onde evitare il propagarsi di incendi i fondi dovranno essere puliti dalle sterpaglie e da qualunque altro materiale facilmente infiammabile.

3. Non potranno essere mai recintate le fonti, gli abbeveratoi, i corsi d'acqua e qualsiasi altra struttura di interesse pubblico.

### **Articolo 23**

#### **Revoca della concessione.**

1. In caso di cessazione della attività o di risoluzione anticipata del contratto da parte del concessionario, il Comune rientrerà nel pieno possesso del fondo concesso, ivi compresi i manufatti esistenti, i locali, le strutture di ogni genere nonché le migliorie apportate. Il tutto sarà acquisito al patrimonio comunale senza che nulla sia dovuto al concessionario cessante.
2. E' vietata tassativamente la subconcessione, anche parziale, lo scambio di concessione non autorizzato, nonché la cessione a terzi per lo sfruttamento delle migliorie del fondo. E' vietato altresì mettere i terreni a riposo al fine di usufruire di contributi o agevolazioni della Regione, dello Stato o di altri Organismi. Nel caso di inosservanza di tali disposizioni il Responsabile del Servizio competente annullerà la concessione.
3. La concessione può inoltre essere revocata quando si verificano le seguenti inadempienze:
  - a. - mancato pagamento del corrispettivo pattuito entro i termini previsti dal contratto;
  - b. - subconcessione, anche parziale;
  - c. - mettere terreni a riposo al fine di usufruire di contributi o agevolazioni da parte di qualsiasi Istituzione;
  - d. - false dichiarazioni al fine di ottenere la concessione;
  - e. - produrre gravi danni ai terreni dati in concessione.

### **Articolo 24**

#### **Limitazioni e divieti.**

1. Le piante da alto fusto esistenti nel fondo non potranno essere abbattute senza formale autorizzazione dell'Amministrazione concedente. La legna di risulta dal taglio, nonché quella proveniente dalla pulizia e lavorazione del terreno rimane di proprietà comunale. Il concessionario dovrà conferire la legna nel posto che verrà indicato dall'ufficio comunale preposto.
2. Il concessionario è tenuto a segnalare al Comune l'eventuale rinvenimento di beni archeologici, nonché a sospendere immediatamente i lavori in corso di esecuzione sino ad avvenuto accertamento dell'autorità competente.
3. L'ordinamento colturale principale potrà essere variato tramite apposita autorizzazione della Giunta Comunale. In particolare, dovranno preliminarmente essere osservate le disposizioni di cui agli art. 16-17-18 della L.R. 12/94 relativamente alla "riserva di esercizio", "mutamento di destinazione", "permuta e alienazione dei terreni".
4. I limiti di tempo entro i quali debbono essere attuati gli ordinamenti colturali suddetti sono:
  - a. per le colture erbacee in rotazione: dal primo anno;
  - b. per le colture arboree: dal secondo anno;
5. La Giunta Comunale determinerà annualmente i canoni di concessione dei terreni tenendo conto della classificazione, del valore dei beni e dei fattori produttivi favorevoli. Il canone di concessione dovrà comunque garantire il gettito minimo per la gestione. Per i terreni nei quali siano stati eseguiti miglioramenti che hanno determinato una conseguente modifica nella classificazione il canone minimo verrà determinato secondo la nuova classificazione, anche se non sia stata apportata la variazione in catasto. Tutte le spese conseguenti, compresi gli onorari per eventuali perizie saranno a totale carico dei concessionari. A tal fine verrà costituito, apposito deposito cauzionale che verrà determinato dall'Ufficio comunale competente. Tutti i predetti diritti saranno riscossi mediante formazione di ruoli che saranno dati in carico all'ufficio tributi per la riscossione entro la successiva annata agraria.
6. Ove la concessione avvenga per forestazione produttiva oltre al canone di cui al precedente articolo, al Comune spetta il 25% del legnatico. Nel caso in cui il taglio delle essenze impiantate siano disciplinate da apposite leggi regionali, nazionali e/o comunitarie, lo stesso sarà disposto dall'Autorità Forestale competente in materia.

### **Articolo 25**

#### **Classificazione dei terreni del patrimonio comunale indisponibile.**

1. La classificazione dei terreni ai fini dell'applicazione dei canoni di concessione, seminerio e/o migliona , viene così determinata:
  - a. - TERRENI DI PRIMA CATEGORIA - SEMINATIVI IRRIGUI -  
Appartengono a tale categoria i terreni dotati di buona fertilità agronomica, con buone possibilità idriche e da adibire a colture arboree, erbacee in rotazione;
  - b. - TERRENI DI SECONDA CATEGORIA - SEMINATIVI ASCIUTTI -  
Appartengono a tale categoria i terreni di sufficiente o buona fertilità agronomica, non irrigui, da adibire a colture arboree, erbacee in rotazione.
  - c. - TERRENI DI PRIMA CATEGORIA - PRATI O ERBAI IRRIGUI -  
Appartengono a tale categoria i terreni dotati di buona fertilità agronomica, con buone possibilità idriche da adibire a prato, prato pascolo, erbai annuali o poliennali, in rotazione con cereali da granella che possano ben sfruttare la forza agronomica di tali terreni.
  - d. - TERRENI DI SECONDA CATEGORIA - PRATI O ERBAI ASCIUTTI -  
Appartengono a tale categoria i terreni dotati di sufficiente o buona fertilità agronomica, non irrigui da adibire a prato, prato pascolo, erbai annuali o poliennali, in rotazione con cereali da granella che possano ben sfruttare la forza agronomica di tali terreni.
  - e. - TERRENI DI SECONDA CATEGORIA - PASCOLO -  
Appartengono a tale categoria i terreni ad uso civico non irrigui di cui al punto c e d del presente articolo di sufficiente o buona fertilità agronomica da adibire pascolo.

### **Articolo 26**

#### **Impegni di spesa.**

1. I proventi di gestione dei terreni gravati da usi civici verranno prioritariamente destinati alla loro gestione, amministrazione e sorveglianza, ove tali proventi siano insufficienti si applicheranno le misure di cui all'art. 46 del R.D. 16-02-1928, n° 332.

## **CAPO VI**

### **DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

### **Articolo 27**

#### **Norme transitorie.**

1. I terreni eventualmente sotto contratto di concessione alla data del presente regolamento, continuano a soggiacere alle condizioni contrattuali sino alla naturale scadenza, ad eccezione della determinazione del canone e dell'applicazione di sanzioni per violazione delle norme che vengono immediatamente disciplinate dal presente regolamento.
2. L'Amministrazione Comunale promuoverà le azioni necessarie di cui all'art. 22 della L.R. n° 12/1994.
3. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si rimanda alle disposizioni di cui alla L.R. n° 12/94 in materia di usi civici. Sono, altresì, fatti salvi gli usi e le consuetudini fino ad oggi vigenti.

### **Articolo 28**

#### **Entrata in vigore e abrogazione di norme.**

1. Il presente Regolamento, una volta adottato dal Consiglio Comunale, viene trasmesso all'Agenzia regionale per il sostegno all'agricoltura (ARGEA) per l'acquisizione del parere di competenza ai sensi dell'art. 12 della legge Regionale n° 12 del 14.03.1994. Una volta acquisito il suddetto parere, il Consiglio Comunale approva il regolamento in via definitiva.
2. Tutte le disposizioni contrastanti con il presente Regolamento sono da considerarsi abrogate.
3. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si rimanda a tutte le leggi regionali e nazionali in materia.

### **Articolo 29**

#### **Controlli.**

1. Al controllo del rispetto delle prescrizioni del presente regolamento sono demandati gli organi di Polizia Municipale, il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, oltre a tutti coloro in possesso dei requisiti di Polizia Giudiziaria.

### **Articolo 30**

#### **Sanzioni e penalità.**

1. Per le violazioni o l'inosservanza di una qualsiasi delle disposizioni contenute negli articoli del presente regolamento si applica una sanzione amministrativa da € 100 (cento) a € 300 (trecento).
2. La sanzione sarà graduata a seconda della gravità dell'infrazione; In caso di recidiva è comunque applicabile la sanzione massima. In casi di accertamento di più infrazioni si darà luogo al cumulo delle sanzioni applicabili. L'accertamento delle infrazioni potrà essere effettuato sia dagli organi preposti alla vigilanza con contestazione immediata, che dall'ufficio sulla base della documentazione in atti. Sono fatte salve tutte le sanzioni civili, penali ed amministrative contemplate dalle vigenti norme in materia.
3. Nei casi in cui il concessionario si sia reso moroso nell'anno precedente nel pagamento del corrispettivo dovuto, sarà ammesso alla fruizione del bene solo se ha adempiuto al pagamento dovuto per l'anno di morosità, con l'aggiunta del pagamento di una penalità pari ad una mensilità del canone dovuto.

### **Articolo 31**

#### **Pubblicazione e diffusione del regolamento.**

1. Il presente regolamento è pubblicato all'Albo Pretorio informatizzato e nella sezione "Statuto e Regolamenti" del sito istituzionale del Comune.
2. Copia del presente regolamento è trasmessa al Corpo di Polizia Locale, all'Ufficio Patrimonio, all'Ufficio Urbanistica, all'Ufficio Ambiente, alla Stazione del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale e alla Compagnia dei Carabinieri di Carbonia.

### **Articolo 32**

#### **Norma finale**

1. Il Responsabile del Servizio competente di cui al presente regolamento è individuato dalla Giunta Comunale in sede di aggiornamento del regolamento di organizzazione degli uffici e del lavoro.